

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LEPORE, SCHIAVONE, CONTI, DE LUCA** Angelo e **BISORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1965

Modificazioni alla legge 5 dicembre 1964, n. 1268,
in materia di indennità di buonuscita al personale statale

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto a tutti voi, con la legge 5 dicembre 1964, numero 1268 (detta del conglobamento) si è cercato di provvedere ad un riordinamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza e di concedergli alcuni notevoli benefici in attesa di una migliore sistemazione nel futuro di tutta la complessa materia con una riforma sostanziale da tutti auspicata.

Con tale recente legge l'attuazione delle provvidenze è stata ripartita in due fasi: la prima fissata al 1° gennaio 1965 e la seconda al 1° marzo 1966 e correlativamente l'indennità di buonuscita è stata calcolata dal 1° gennaio 1965 su un ventesimo dell'80° dello stipendio annuo per ogni anno di servizio e su un dodicesimo dal 1° marzo 1966.

Nella discussione al Senato del disegno di legge e nel testo già approvato dalla Camera — che poi è divenuta la legge ricordata — venne rilevata l'anomalia della disparità di trattamento a danno di coloro che sarebbero stati collocati a riposo nell'intervallo tra le due predette date perchè essi avrebbero perduto non solo il conglobamen-

to della seconda indennità ai fini della liquidazione della pensione, ma avrebbero ricevuto un'indennità di buonuscita inferiore di quasi la metà di quella assicurata a coloro che, invece, sarebbero cessati dal servizio dopo la data del 1° marzo 1966.

Ma la necessità di non rimandare la pronta approvazione del provvedimento impedì la presentazione di un emendamento per riparare la grave sperequazione ed ingiustizia che deve essere, indiscutibilmente, prontamente riparata; perchè non è concepibile che gli impiegati dello Stato che saranno collocati a riposo dal 1° gennaio 1965 al 28 febbraio 1966 abbiano ad avere una indennità di buonuscita notevolmente inferiore a quella che sarà corrisposta a coloro che andranno in quiescenza dal marzo 1966. Specialmente se, per di più, si tien conto che da una parte i primi sono obbligati a continuare a versare, per il fondo di buonuscita, lo stesso contributo durante tutto il periodo dell'ulteriore loro servizio, e dall'altra che, dal punto di vista giuridico, la ripartizione in due fasi per necessità di bilancio, del conglobamento

bamento del trattamento economico, non può annullare il diritto del personale che sorge e diventa operante al 1° gennaio 1965.

Premesso le ragioni anzidette e che necessita urgentemente riparare una disparità di trattamento che, come è stato già rilevato

nella discussione svoltasi dinanzi al Senato, potrebbe costituire un elemento di dubbia costituzionalità della legge, sottoponiamo all'esame ed all'approvazione degli onorevoli senatori il disegno di legge contenuto nel seguente unico articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'indennità di buonuscita spettante al personale delle Amministrazioni dello Stato a norma della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, nel comma settimo dell'articolo 3, sarà corrisposta, in eguale misura, al personale statale, che sarà collocato a riposo dal 1° gennaio 1965 al 28 febbraio 1966.

La relativa spesa graverà sui fondi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 9 della predetta legge.